


N. 05615/2014 REG.PROV.CAU.

N. 11930/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11930 del 2014,
proposto da:

Katia Genovali, rappresentata e difesa dall'avv. Isetta Barsanti
Mauceri, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.
Francesca Buccellato in Roma, Via Cosseria, 2;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Usr -
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona dei loro
legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura

Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12 domiciliario;

nei confronti di

David Lognoli;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del 25 giugno 2014 a prot. A00DRTO n. 8475 con il quale l'USR per la Toscana ha escluso la ricorrente dal concorso per titoli ed esami bandito con d.d.g. n. 82 del 29 settembre 2012 per la classe di concorso A059 –Matematica e scienze;

della graduatoria definitiva relativa al concorso di cui sopra per la classe di concorso A059 –Matematica e scienze, pubblicata in data 29 luglio 2014, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o conseguente

e del bando di cui al d.d.g. n. 82 del 29 settembre 2012 nella parte in cui prevede l'esclusione dal concorso dei candidati che hanno conseguito il proprio titolo/diploma oltre lo sbarramento temporale imposto dal bando e della tabella di valutazione, e per la declaratoria del diritto della ricorrente alla collocazione nella graduatoria di merito impugnata e per l'effetto alla stipula di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° settembre 2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Toscana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avuto riguardo alla giurisprudenza della sezione in ordine alla norma del bando di concorso di cui al d.d.g. n. 82 del 29 settembre 2012 sul conseguimento del titolo di accesso al concorso entro lo sbarramento temporale per esso fissato (2001/2002 in caso di corso di studio quadriennale e 2002/2003 in caso di corso quinquennale) di cui alla sentenza n. 11078 del 2013;

Ritenuto che vada accolta l'istanza cautelare e vada disposto l'inserimento con riserva di parte ricorrente nella graduatoria oltre indicata;

Ritenuto che vada fissata l'udienza per la definizione nel merito del ricorso, disponendo in vista della stessa l'integrazione del contraddittorio e che in relazione all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione e con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del

Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca (d'ora in avanti MIUR) dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un

avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
- d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine

perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento. In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) così dispone:

- accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto ammette con riserva l'interessata nella graduatoria della classe di concorso A059 - matematica e scienze presso l'USR per la Toscana in posizione 102 fino alla pubblica udienza del 29 gennaio 2015;
- autorizza la ricorrente alla notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui pure in motivazione.

Spese al merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF, Estensore
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)